



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IL CURATORE DELL'EREDITÀ GIACENTE È OBBLIGATO AL
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE NEI LIMITI DEL
VALORE DEI BENI EREDITARI IN SUO POSSESSO**

- Sentenza del 05/01/2026, n. 9 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Secchi
- Rel. Secchi

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 304 DICHIARAZIONE - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE

Curatore dell'eredità giacente - Imposta sulle successioni – Obbligo di pagamento - Sussistenza

Massima

In tema di imposta sulle successioni, il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione ai sensi degli artt. 28, comma 2, e 31 del d.lgs. n. 346/1990, è conseguentemente tenuto, ai sensi dell'art. 36, commi 3 e 4, del medesimo decreto, anche al pagamento dell'imposta dovuta, seppure nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso.

Rif. Normativi

- D.LGS. 31/10/1990, n. 346, art. 28
- D.LGS. 31/10/1990, n. 346, art. 31
- D.LGS. 31/10/1990, n. 346, art. 36

Conformità

- Cass., sez. 5, ord. 08/11/2024, n. 28869
- Cass., sez. 5, ord. 18/10/2024, n. 27081
- Cass., sez. 5, 15/07/2009, n. 16428

Anno pubb.

- 2026



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario